Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

STATUTO

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale del 16.07.2004 n. 71).

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Comune di Monte San Biagio

1- Il Comune di Monte San Biagio è Ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2- Esercita le funzioni attribuite o conferite dalle leggi Statali e Regionali sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma

1- Il Comune di Monte San Biagio, esteso per Kmq 664,3, è costituito dalle comunità delle popolazioni ivi residenti e comprende le frazioni di Vallemarina e Villa S. Vito.
2- Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Monte San Biagio.
3- Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4- Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3
Finalità

1- Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessati della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Articolo 4
Tutela dell'uomo

1- Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.
2- Il Comune riconosce la FAMIGLIA come nucleo giuridico e sociale che è in modo unico adatto a insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali, e religiosi, essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri membri e della società.
3- Di conseguenza dovrà rispettare e promuovere la dignità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia mediante l'adozione di quelle misure di carattere politico, sociale, giuridico e economico che le consentano di esercitare la sua specifica funzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4- Il Comune valorizza il ruolo della famiglia e delle associazioni familiari per attuare i programmi che interessano e coinvolgono la famiglia stessa.
5- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
6- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, agli immigrati ed ai tossicodipendenti
7- Il Comune riconosce come fondamentale la funzione educativa della Scuola ponendo attenzione ai servizi che rendono effettivamente possibile l'attuazione del diritto allo studio.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e migliorare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2- Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2- Stimola i competenti organi dello Stato e della Regione per il recupero e la valorizzazione del notevole patrimonio storico e culturale esistente nel territorio.
3- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
4- Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'Istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni (ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.to Leg.vo 267/2000); coordina eventuali interventi di privati volti alle finalità di cui sopra.

Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza Piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze le priorità definite da Piani Pluriennali di Attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del Centro Storico, come patrimonio irrinunciabile del territorio Comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

Articolo 8
Sviluppo economico

1- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere ai cittadini.
2- Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo e la cooperazione, al fine di consentire più equa remunerazione del lavoro.
3- Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4- Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 9
Programmazione economico - sociale e territoriale

1- In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2,3,4 e 5 del D.to Leg.vo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione

1- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.8 del D.to Leg.vo 267/2000.
2- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti Comunali e cura, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegna e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazioni di massa.

Articolo 11
Servizi pubblici

1- Il Comune, per la gestione di servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
   a- la partecipazione a Consorzi od a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico ;
   b- la stipula di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
   c- la concessione a terzi, quando sussistano tecniche economiche e di opportunità sociale;
   d- apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE – I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 12
Gli Organi del Comune

1- Gli Organi del Comune sono:
   - Il Consiglio Comunale;
   - La Giunta Municipale;
   - Il Sindaco.
   - Il Presidente del Consiglio.
   -

Articolo 13
I Consiglieri Comunali

1- Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2- L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere a secondo delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla Legge.

Articolo 14
Prerogative del Consigliere

1- Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2- Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3- Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4- E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
5- Per il computo dei quorum previsti dall'Art.127, comma 1, del D.to Leg.vo 267/2000, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 15
Doveri del Consigliere

1- I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2- Il Regolamento del Consiglio stabilisce i casi in cui un Consigliere Comunale viene dichiarato decaduto per assenze non giustificate dalla partecipazione alle sedute del Consiglio.
3- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine dei dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 16
Consigliere Anziano

1- E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella consultazione amministrativa per l'elezione del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 17
Gruppi Consiliari

1- I Consiglieri si sostituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento da almeno due componenti.
2- Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purchè unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
3- Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18
Il Consiglio Comunale – Poteri

1- Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2- Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto.
3- L'esercizio della podestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4- Determina con Regolamento le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa per le procedure di appalto e di concorso, ed i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti.

Articolo 19
Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla comunicazione dei componenti della Giunta.
2. Il Sindaco neoeletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neoeletto.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli art. 23 e 24 del presente Statuto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 20
Convocazione e ordine del giorno del Consiglio Comunale

1- Le sessioni consiliari sono:
a)Ordinarie;
b)Straordinarie;
c)urgenti.
2- Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune;
3- la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4- Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5- La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, oppure, da almeno un quinto dei consiglieri.

Articolo 21
Il Presidente del Consiglio

1- Il Consiglio Comunale elegge tra i suoi consiglieri, nella prima seduta, il Presidente.
2- Il Presidente è eletto con voto segreto. Alla prima votazione risulta eletto il consigliere che ha ottenuto almeno i due terzi (2/3) dei voti. Qualora nessuno raggiunga la predetta maggioranza dei due terzi si procede ad una nuova votazione, da tenersi nella stessa seduta. Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3- Con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente.
4- La prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
5- Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.
6- In caso di dimissioni, impedimento decesso o revoca del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente, questi rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Articolo 22

Consegna dell'Avviso di convocazione

1- L'avviso di convocazione, con allegato l'Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
a)Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b)Almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c)Almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2- Si osserveranno le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
.

Articolo 23
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

1- Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
2- Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a)I Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
b)Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle
adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, m a non hanno diritto di voto.

Articolo 24
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1- Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2- Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a)Coloro che si astengono;
b)Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) Le schede bianche e quelle nulle.
3- Nei casi d' urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 25
Pubblicità delle sedute

1- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2- Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità alle convocazioni del Consiglio Comunale e al relativo Ordine del giorno.
3- Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 26
Delle votazioni

1- Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2- Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 27
Commissioni Consiliari Permanenti

1- Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, ha rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, il cui numero è fissato dal regolamento.
2- Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le norme di pubblicità dei lavori.
3- Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni Consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4- Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti.
5- Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.
6- Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7- Le Commissioni consiliari sono pubbliche fatta salva la normativa prevista dal regolamento.
8- Le Commissioni di controllo sono presiedute da un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Articolo 28
Commissioni Speciali

1- Per particolari argomenti o problemi di grande rilevanza possono essere istituite commissioni speciali, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con delibera di consiglio comunale.

Articolo 29
Regolamento interno

1- Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al CAPO I e al CAPO II del presente TITOLO, sono contenute in Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2- La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO III
LA GUINTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

Articolo 30
Composizione della Giunta Comunale

1- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero variabile da 4 a 6, secondo la valutazione del Sindaco, di Assessori uno dei quali potrà essere scelto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47 del D.to Leg.vo 267/2000, ed aventi i requisiti di eleggibilità di Consigliere Comunale e di Assessore.

Articolo 31
Nomina – Durata in carica

1- Il Decreto di nomina individua l'Assessore chiamato a svolgere le mansioni di Vice – Sindaco e contiene l'elenco degli Assessori secondo l'ordine di anzianità. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione subito dopo la convalida degli eletti, unitamente ad un documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo.
2- La Giunta dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 32
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1- Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2- Non possono essere contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

Articolo 33
Dimissioni revoca, decadenza della Giunta Comunale

1- I singoli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza, rimozione.
2- Le dimissioni sono presentate al Protocollo Comunale, da tale momento divengono operative e sono irrevocabili.
3- La revoca della carica di Assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alle nuove nomine.
4- La decadenza è dichiarata dal Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nuova nomina. E' causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive della Giunta.
5- Alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco entro venti giorni dall'avvenuta cessazione.
6- Gli assessori, unitamente al Sindaco cessano dalla carica nella fattispecie di cui al successivo art. 34.

Articolo 34
Dimissioni del Sindaco – mozione di sfiducia

1- Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2- La Giunta, unitamente al Sindaco suo presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3- La mozione deve essere emessa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo. In caso di inosservanza il Segretario Comunale riferisce al prefetto che provvede in via sostitutiva, previa diffida al Sindaco.
4- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONE – FUNZIONAMENTO

Articolo 35

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Organizzazione della Giunta

1- L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2- Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
3- Le attribuzioni dei singoli Assessori sono conferiti dal Sindaco con apposita delega personale.
4- Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzione di Vice Sindaco con apposita delega al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. Le deleghe sono partecipate all'autorità governativa competente. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa' le veci l'Assessore più anziano d'età.
5- Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con nuovo atto di delega.
6- Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7- L a Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 36
Adunanze e deliberazioni

1- La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2- La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.
3- Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4- Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
5- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6- Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 31 del presente Statuto.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 37
Funzioni

1- Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
2- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3- Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi Regionali, secondo le modalità previste dalle Leggi stesse e dal presente Statuto.
4- Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Articolo 38
Competenze

1- Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
d) Indice i Referendum Comunali;
e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
g) Provvede all'osservanza dei regolamenti;
h) Rilascia attestati di notorietà pubbliche;
i) Può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
j) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.to Leg.vo 267/2000;
k) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi;
l) Può affidare deleghe speciali ai Consiglieri Comunali su particolari problemi ed aspetti della vita civile che non siano di sua specifica competenza dandone comunicazione alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
m) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nei termini di cui all'art. 50 comma 8 del D.to Leg.vo 267/2000, ove tale competenza non sia espressamente riservata al Consiglio dalla Legge;
n) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.to Leg.vo 267/2000 e dalle vigenti norme in materia, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali.
o) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Articolo 39
Consigliere aggiunto

1) Il Consigliere Aggiunto è eletto in rappresentanza degli stranieri residenti nel Comune di Monte San Biagio, l'elezione, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. In sede di prima attuazione essa ha luogo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso.
2) Il Consigliere Aggiunto ha titolo a partecipare, senza diritto di voto e a titolo gratuito, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 40
Partecipazione Popolare

1) Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della Comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.
2) Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della Comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di colloquiare con l'amministrazione.
3) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi Comunali a domanda individuale, quali Asili Nido, Scuole Materne, Impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Articolo 41
Consultazioni

1) Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, le Organizzazioni della Cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2) Il Comune può istituire Consulte nei diversi settori della vita politica, economica e sociale.
3) Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità.

Articolo 42
Consiglio Comunale dei ragazzi

1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef;
3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 43
Diritto di petizione e di proposizione

1) Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2) Il sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 44
Referendum Consultivo

1) E' ammesso Referendum Consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività Comunale; è escluso nelle seguenti materie;
   a) Revisione dello Statuto;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) Tributi e bilancio;
c) Esproprio per pubblica utilità;
d) Designazione e nomine;
e) Piani urbanistici generali.

2) Si fa luogo a Referendum consultivo:
   a) Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
   b) Qualora vi sia richiesta da parte di un quinto dl corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3) La proposta di Referendum deve essere richiesta al Sindaco, che entro dieci giorni dalla ricezione, la discute in Giunta poi l'affida alla Commissione consiliare competente.
4) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.
6) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
7) Il mancato recepimento delle modificazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 45
Procedura per l'approvazione della proposta

1) La Commissione Consiliare alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni.
2) Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3) Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4) Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

CAPO II
PARTECIAPZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 46
Diritto di partecipazione al procedimento

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge 241/90, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2) Coloro che sono portatori di interessi pubblici o provati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 47
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1- Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, debbono dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) L'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) L'oggetto del procedimento;
c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2- Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 48
Pubblicità degli atti

1) Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica secondo le norme contenute nelle vigenti leggi.
2) Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione dell'art. 7 del D.to Leg.vo 267/2000, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Ente ed Aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
3) Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 49
Diritto di accesso

1) Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2) Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, ad ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 50
Principi e criteri direttivi

1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale.
2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'efficacia e della economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3) L'Organigramma dell'Ente è articolato secondo criteri di omogeneità, in Aree, Settore ed Uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto dei più elevati livelli di efficienza e produttività.

Articolo 51
Organizzazione degli Uffici e del personale

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui all'art.89 del D.to Leg.vo 267/2000, in applicazione dei principi posti dal D.to Leg.vo 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, detta norma per disciplinare, fra l'altro:

1) L'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e, ove le dimensioni lo consentano, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;
2) La costruzione dei servizi integrati con presenza organica del supporto contabile e giuridico in dimensione adeguata;
3) L'obbligo per i servizi produttivi e di quelli a domanda individuale di compilare a fine esercizio il rendiconto economico dell'attività specifica secondo le direttive metodologiche fornite dalla ragioneria;
4) L'individuazione dell'appropriata dotazione organica del personale in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e di servizi, conosciute mediante la rilevazione biennale dei carichi di lavoro;
5) La configurazione della dotazione organica quale documento flessibile ad applicazione elastica nel senso che, nell'ambito del settore o servizio, o unità operativa complessa, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario, formulata dopo aver acquisito il parere della conferenza dei responsabili dei servizi può procedere a modifiche, consistenti in spostamenti, aggregazioni, disaggregazioni deposti rispetto all'organigramma esistente a secondo delle nuove necessità, a condizioni che non si abbia aumento dell'onere complessivo.
6) Le modalità ed i criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelle di collaborazione esterna;
7) L'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi della direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, co9mprese le azioni possessorie e cautelari.
   La funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia d'azione,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini.

Articolo 52
Il Segretario Comunale

1) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitagli dal Sindaco provvede al coordinamento dell'attività dei dirigenti al fine di perseguire coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli Organi di Governo, nella gestione dei servizi e nell'attività comunale.
2) Il Regolamento di cui all'art. 89 del D.to Leg.vo 267/200 stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, ottemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei dirigenti con quella primaria e prevalente dell'armonico ed integrato funzionamento dell'intera struttura.

Articolo 53
Segretario Comunale – Stato Giuridico, trattamento economico e funzioni

1) Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2) I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3) Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.to Leg.vo 267/2000.
4) Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale, viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 54
Il Vice Segretario Comunale

1) Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare.
2) La qualifica predetta è assegnata a dirigente o funzionario in possesso di Laurea rivestenti la titolarità di un settore.
3) La funzione di Vice Segretario Comunale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio Decreto, ai sensi della legge vigente.
4) Il dipendente, oltre alle funzioni vicarie esercita pure le sue proprie attribuzione specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto di cui è titolare.

Articolo 56
Difensore Civico
Nomina

1) Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con votazione palese, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Nel caso di mancato raggiungimento dei 2/3 nella prima votazione si procederà ad una

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seconda con le stesse modalità della prima e ad una terza nella quale basterà la maggioranza assoluta, nella stessa seduta.

3) Ciascun candidato che abbia i requisiti di cui al presente capo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti
4) La sua designazione deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica – amministrativa e sia in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.
5) Il Difensore Civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

Art.57
Incompatibilità e decadenze

1) Non può essere nominato Difensore Civico:
   a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) i parlamentari nazionale ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del CO.RE.CO. o di sezione decentrata i membri dei consorzi tra i comuni e delle comunità montane, i membri di partiti politici i ministri di culto;
   c) i dipendenti del comune , gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
   d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
   e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentele entro il quarto grado con amministratori del comune o con il segretario comunale.
2) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di tre consiglieri comunali.
4) Il Difensore Civico può essere revocato per gravi inadempienze dal suo incarico con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.
5) Il Difensore Civico cessa dalla carica per dimissioni , morte o impedimento grave.
6) In ipotesi di surroga, revoca , decadenza, dimissioni, impedimento grave o morte, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere entro giorni 45 dagli eventi di cui sopra.
7) In ogni caso il Difensore Civico eletto:
   a) non può candidarsi a Consigliere Comunale né a Sindaco nella consultazione elettorale successiva al suo mandato;
   b) non può ricoprire, durante il suo mandato cariche di organizzazione politiche e sindacali;
   c) può essere rieletto due sole volte.

Articolo 58
Mezzi, prerogative e funzioni

1) L'Ufficio del difensore Civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e , comunque, presso il Palazzo Municipale, dove

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

viene dotato di tutte le attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2) Al Difensore Civico è riconosciuta e corrisposta una indennità di carica che, stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione, non può essere superiore a quella prevista per gli assessori comunali.
3) Il Difensore Civico svolge il suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti nonchè delle amministrazioni e uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le carenze ed i ritardi.
4) Il Difensore Civico interviene dietro richiesta degli interessati, previa deliberazione sull'ammissibilità dell'istanza proposta, ovvero, avendone conoscenza legale, per iniziativa propria al fine di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso, che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati e che non vi sia stata violazione di legge, di statuto o di regolamento; vigila affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti; garantisce il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, risultando disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana; provvede affinchè la violazione , per quanto possibile , venga eliminata , dando consigli, indicazioni, e pareri ai cittadini istanti al fine di permettere loro di poter tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge intimando, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro tempi temporali definiti ovvero segnalando ai sovraordinati organi le disfunzioni , gli abusi e le carenze riscontrate.
5) Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali previste dall'art.127, comma 1, del D.to Leg.vo 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del medesimo dettato legislativo.
6) Nell'esercizio del suo mandato può consultare atti e documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi senza che vi si possa opporre il segreto d'ufficio; può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere delucidazioni, chiarimenti, documenti, notizie potendo proporre a questi di esaminare congiuntamente la pratica nei termini prefissati.

Articolo 59
Rapporti con il consiglio comunale

Il Difensore Civico presenta ogni anno entro il 31 marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

1) Nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
2) La relazione, discussa dal Consiglio Comunale e resa pubblica, deve essere affissa all'Albo Pretorio.
3) In casi di particolare urgenza o comunque meritevoli di urgente segnalazione , il Difensore può in qualsiasi momento , farne relazione al Consiglio Comunale che, per tale motivo, va convocato entro trenta giorni.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 60
Demanio e patrimonio

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

1) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia e dai regolamenti comunale che ne disciplinano l'esercizio.
2) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 61
Beni patrimoniali disponibili

1) I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 Luglio 1978 n.392 , e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 62
Contabilità e Bilancio

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2) Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

Articolo 63
Controllo Economico – Finanziario

1) Il Segretario comunale, con la collaborazione del Ragioniere, è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

TITOLO VI
ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 64
Ambito di applicazione dei Regolamenti

1) I Regolamenti, di cui all'art. 7 del D.to Leg.vo 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
   a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi e i Regolamenti Statali e Regionali e con il presente Statuto;
   b) La loro efficacia è limitata all'ambito Comunale;
   c) Non possono contenere norme a carattere particolare;
   d) Non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
   e) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 65
Procedimento di formazione dei Regolamenti

1) L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale e d ai cittadini.
2) I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2, lett.a) del D.to Leg.vo 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla Legge o dal presente Statuto.
3) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, una prima, che consegue, dopo l'adozione della deliberazione approvativa , in conformità all'art.124, comma 1, del D.to Leg.vo 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
4) I Regolamenti debbono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 66
Modalità

1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4 del D.to Leg.vo 267/2000, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
4) Sono fatti salvi gli adeguamenti necessari, da effettuare entro 120 giorni, per l'entrata in vigore di leggi e principi, ai sensi dell'Art.4 , comma 2 bis della Legge n.142 del 8/6/90, così come modificato dalla legge n. 265/99.

Articolo 67

NORME TRANSITORIE E FINALI

1- Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto si applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibile con la legislazione sopravvenuta.
2- Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

Articolo 68
ENTRATA IN VIGORE

1- Il presente statuto – approvato nelle forme di Legge- osservate le procure del controllo di legittimità, ai sensi di legge – entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2- Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.